*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 107° — Numero 316**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - **Venerdì, 16 dicembre 1966** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

Le inserzioni,

## SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI



# MINISTERO DELLA DIFESA

## Concessione di decorazioni al valor militare

*Decreto presidenziale 16 settembre 1966 registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1966 registro n. 59 Difesa-Esercito, foglio n. 142*

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana:

### CROCE AL VALOR MILITARE

ALLINEI Giuseppe fu Angelo, classe 1902, da Caraglio (Cuneo). — Arruolatosi volontariamente nelle formazioni partigiane vi portava fede, esperienza e spirito di sacrificio. Nel corso di un combattimento, catturato e sottoposto a sevizie, dava prova di virile fermezza. Liberato, riprendeva il suo posto di combattimento. — Caraglio (Cuneo), 25-28 aprile 1945.

BIONDI Pietro di Antonio, classe 1924, da Monte San Savino (Arezzo). — Comandante di una squadra di partigiani, attaccato da preponderanti forze avversarie, guidava abilmente i suoi uomini nella risoluta resistenza alla violenta azione nemica. Respinte sdegnosamente due offerte di resa, riusciva a tenere impegnato il nemico sino all'arrivo di rinforzi partigiani che consentivano di concludere vittoriosamente l'impari combattimento. — Zona di Montaltuzzo, 20 maggio 1944.

BONI Sergio fu Egidio, classe 1928, da Firenze. — Entrava giovanissimo a far parte di una formazione partigiana apportandovi esemplare entusiasmo ed ardore combattivo e partecipando brillantemente con essa ad azioni di combattimento e di pattugliamento. — Zona Briglio - Radda - Lucolana, settembre 1943-luglio 1944.

CALLORI Marino Erminio di Giacomo, classe 1924, da Genova. — Comandante di distaccamento partigiano, con la sua squadra e sotto l'intenso fuoco di mitragliatrici e artiglierie avversarie attraversava a guado con tutti i suoi uomini un corso d'acqua per attaccare un presidio nemico. Portava a termine il compito affidatogli infliggendo gravi perdite all'avversario. — Fornovo Taro, 29 aprile 1945.

CESARATTO Bruno di Leonardo, classe 1913, da Roma. — Mettendo a frutto il suo precedente servizio di ufficiale, organizzava e comandava in numerose azioni una salda formazione partigiana, distinguendosi in ogni circostanza per coraggio, passione e spirito di sacrificio. — Zona di Roccheggiano (Grosseto), ottobre 1943-luglio 1944.

DOGANIERI Gesualdo di Sebastiano, classe 1927, da Civitella in Val di Chiana (Arezzo). — Gregario di una formazione partigiana duramente attaccata da nemico superiore in forze e mezzi, si prodigava oltre ogni limite tra i primi per respingere l'avversario, dimostrando alte doti di coraggio e profondo senso del dovere. — Montaltuzzo, 20 maggio 1944.

FOLEGATTI Mario di Vincenzo, classe 1923, da Comacchio (Ferrara). — Al comando di una squadra di partigiani operante in zona montagnosa e lontana dalla sua residenza, si distingueva in numerose azioni per coraggio, risolutezza e spirito aggressivo, sopportando serenamente pene di fame e disagi — Spoleto, 7 marzo 1945.

LIGUORI Armando di Aristide, classe 1912, da Napoli. — Entrato volontariamente a far parte delle formazioni partigiane, assolveva, con grave personale rischio, importanti compiti organizzativi e informativi mettendo in luce delle capacità e alto spirito d'iniziativa — Fronte della resistenza, settembre 1943 luglio 1944

NAPPINI Angiolo di Federico, classe 1924, da Civitella Val di Chiana (Arezzo) — Volontario in varie azioni della lotta partigiana, riusciva a penetrare nottetempo in un vigilato autoparco tedesco. Scoperto e fatto segno ad intenso fuoco, non desisteva dall'azione rientrando alla base solo dopo aver fatto bottino di armi e munizioni. — Zona di Tegoleto, 22 aprile 1944

PACI Livdo fu Francesco, classe 1925, da Monte S. Savino (Arezzo). — Comandante di distaccamento partigiano coraggioso e volitivo, guidava in più azioni i suoi uomini con brillanti risultati Nel corso di una azione di rastrellamento rimaneva ferito e mutilato. Malgrado tali menomate condizioni fisiche, rifiutando ogni cura, continuava nella lotta fino alla vittoriosa riuscita dell'azione — Castiglion Fiorentino - Monte Favalto Valle di Chio, 9 settembre 1943-4 luglio 1944.

SACCOLETTO Ersilio Amelio di Augusto, classe 1912, da Quarona (Vercelli) — Comandante di una brigata partigiana, partecipava alla testa dei suoi uomini a numerosi combattimenti ed azioni di sabotaggio conseguendo brillanti risultati e distinguendosi per doti organizzative e di ardimento. — Zona del Basso Canavese, maggio 1945.

ZOI Aldo di Antonio, classe 1921, da Monte S. Savino (Arezzo) — Comandante di una squadra partigiana impegnata in un duro combattimento si distingueva per coraggio ed iniziativa. — Alla offerta di resa rispondeva con il fuoco delle sue armi che manteneva intenso fino al totale esaurimento delle munizioni. — Zona di Montaltuzzo, 20 maggio 1944.

(9447)

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 dicembre 1966, n. **1072**.

**Disposizioni per l'ammodernamento delle Ferrovie Complementari della Sardegna e delle Strade Ferrate Sarde.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è elevato, per le sovvenzioni da accordarsi per le ferrovie esercitate dalla Società per le ferrovie complementari della Sardegna e dalla Società per le strade ferrate sarde, sulla base delle valutazioni contenute nel voto 26 novembre 1960, n. 188/A, della Commissione istituita a norma dell'articolo 10 della legge predetta:

*a*) a lire 2.607.724 a chilometro, pari ad annue lire 2.178.109.000 per il periodo dal 1° luglio 1952 al 31 dicembre 1958;

*b*) a lire 3.377.719 a chilometro, pari ad annue lire 2.821.250.000 per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1963, data di ultimazione delle opere di ammodernamento.

La sovvenzione di cui alla lettera *b*) del presente articolo sarà assoggettata alle revisioni previste dall'articolo 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, in relazione a quanto disposto dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237.

Art. 2.

La spesa per le sovvenzioni di esercizio di cui al precedente articolo 1, ammontante a lire 917.298.500 al netto dell'importo dei sussidi integrativi erogati dal 1° luglio 1952 al 31 dicembre 1963, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in ragione di 709.000.000 di lire nell'anno 1966 e di lire 208.298.500 nell'anno 1967.

Art. 3.

All'onere di lire 709 milioni relativo all'anno finanziario 1966, si provvede, per lire 250 milioni, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964; per lire 250 milioni, a riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1965, e, per lire 209 milioni, a riduzione del fondo iscritto al corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1966

SARAGAT

MORO — SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1966.

**Scioglimento del Consiglio comunale di Oria (Brindisi).**

*Al Presidente della Repubblica*

Il Consiglio comunale di Oria (Brindisi) — al quale la legge assegna 30 membri — risultò costituito, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, di vari gruppi di consiglieri, singolarmente privi di una decisiva prevalenza numerica.

La Giunta fu eletta, dopo lunghe trattative, da una maggioranza eterogenea di 16 consiglieri, dalla quale, però, nel gennaio del corrente anno, si staccarono due elementi.

Da quel momento la Giunta, potendo contare sull'appoggio di soli 14 consiglieri, prendeva a temporeggiare nella convocazione del Consiglio, finchè, pressata dalle richieste dell'opposizione, fissava una riunione per il 16 maggio, ponendo all'ordine del giorno la ratifica di numerose deliberazioni da essa adottate in via d'urgenza e l'esame di importanti argomenti, fra i quali, in primo luogo, il bilancio di previsione per il 1966.

Tale seduta, però, si esauriva in lunghe e sterili polemiche senza che venisse discusso alcuno dei predetti argomenti.

La conferma del mutamento verificatosi nella situazione degli schieramenti consiliari si aveva nella successiva seduta del 30 maggio, in cui venivano disapprovati il conto morale reso dalla Giunta per il 1965 (14 voti contrari, 6 favorevoli e 7 astenuti) e il bilancio di previsione per il 1966, con 15 voti contrari e 12 favorevoli.

Esito parimenti negativo aveva l'ulteriore seduta del 17 giugno u. s.

Poichè il prolungato ritardo in ordine all'adozione di numerosi ed essenziali provvedimenti aggravava la già precaria situazione del Comune, il prefetto, con lettera del 1° luglio, invitava il sindaco a convocare il Consiglio per l'esame di un nuovo schema di bilancio e per la trattazione degli argomenti trascurati nelle precedenti adunanze.

Peraltro, nella seduta consiliare, all'uopo fissata per il 25 luglio, l'opposizione confermava il proprio atteggiamento intransigente e, forte della sua maggioranza, respingeva ogni proposta di deliberazione.

Allo scopo di porre l'Amministrazione inequivocabilmente di fronte alle responsabilità ad essa derivanti dall'inosservanza di specifici obblighi di legge, il prefetto, con decreto del 18 agosto, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva due ulteriori sedute del Consiglio, in prima e seconda convocazione, con espressa diffida a provvedere all'approvazione del bilancio e ad altri essenziali adempimenti fino ad allora omessi, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dagli articoli 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale estremo tentativo aveva esito in quanto nella seduta di prima convocazione del 27 agosto il Consiglio respingeva nuovamente il bilancio, con 16 voti contrari e 12 favorevoli. Analogo voto negativo riportavano gli altri argomenti sottoposti all'esame del civico consesso.

Il prefetto, pertanto, ritenuta ormai acquisita la prova della assoluta impossibilità di funzionamento del predetto Consiglio comunale, ne ha proposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 323 sopracitato.

Attesa la persistente carenza del Consiglio comunale di Oria, nonostante la formale diffida del prefetto, in ordine a tassativi obblighi di legge, la cui inadempienza influisce in modo gravemente negativo sul funzionamento dell'Amministrazione e considerato che gli eventuali rimedi in via ordinaria si appalesano, nella specie, inadeguati, per l'impossibilità di operare risolutivamente sulle cause del disfunzionamento, si ritiene che ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'8 novembre 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Oria ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del dott. Ruggero Naselli, funzionario della prefettura.

Roma, addì 30 novembre 1966

*Il Ministro*: TAVIANI

---

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado i formali richiami e la diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Oria (Brindisi) ha omesso di ottemperare a numerosi adempimenti di carattere obbligatorio, tra cui, in particolare, quello relativo all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio in corso;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 novembre 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Oria è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ruggero Naselli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1966

SARAGAT

TAVIANI

(10423)

---

## DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1966.

**Determinazione dei diritti fissi sui generi contingentati nella zona franca di Gorizia per l'anno 1966.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438 e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e per il commercio;

Vista la legge 11 dicembre 1957, n. 1226, che ha prorogato fino al 31 dicembre 1966 l'efficacia della citata legge n. 1438;

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, n. 1225, che stabilisce per gli esercizi successivi a quello 1959-60 che il contributo per le spese di funzionamento dei servizi di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati, sarà annualmente stabilito in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla Camera di commercio di Gorizia per il funzionamento del servizio di cui trattasi e che, in ogni caso, detto contributo non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dall'introito dei diritti fissi medesimi;

Vista la deliberazione n. 21/21 in data 12 gennaio 1966, della Giunta camerale concernente:

1) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio « Zona franca di Gorizia » per l'anno 1966 ammontante a complessive L. 28.894.675;

2) le proposte delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'anno 1966:

lire 5 il chilogrammo per il caffè;
lire 2 il chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 il litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 il litro per la benzina;
lire 0,50 il litro per il gasolio carburante.

Vista la lettera n. 155442 del 1° aprile 1966, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio ha

espresso parere favorevole perchè i diritti di cui trattasi siano fissati nelle misure suindicate anche per l'anno 1966;

Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dall'art. 3 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto art. 3 della legge n. 1502, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'anno 1966 i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

lire 5 il chilogrammo per il caffè;
lire 2 il chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 il litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 il litro per la benzina;
lire 0,50 il litro per il gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1966

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Il Ministro per l'industria e per il commercio*
ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1966*
*Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 249*

(9113)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1966.

**Variazioni della misura del diritto di magazzinaggio gravante sulle merci giacenti in temporanea custodia e nei magazzini sotto diretta custodia della Dogana.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i commi dal primo al quinto dell'art. 45 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, con i quali sono fissati le misure e i criteri di applicazione del diritto di magazzinaggio gravante sulle merci giacenti in temporanea custodia e nei magazzini sotto diretta custodia della Dogana;

Visto il sesto comma del citato art. 45 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, col quale è conferita al Ministro per le finanze la facoltà di apportare, con proprio decreto, variazioni al diritto di magazzinaggio per le merci in temporanea custodia o sotto diretta custodia della dogana, per adeguarlo alla misura dei diritti previsti dalle tariffe relative alla sosta o alla custodia delle merci negli scali delle Ferrovie dello Stato;

Viste le « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato », approvate con regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;

Visto l'allegato n. 1 alle citate « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato », che al numero d'ordine 11, punto II - Merci non sostanti sui carri -, lettera *e*) - Altre merci -, fissa in lire quaranta per quintale indivisibile, col minimo di lire cento, la misura giornaliera della tassa di sosta dovuta per le merci non diversamente specificate, e che allo stesso numero d'ordine 11, punto II - Merci non sostanti sui carri -, ultima parte, attribuisce all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato la facoltà di maggiorare fino al cento per cento le tasse di sosta, per particolari esigenze di traffico;

Viste le norme concernenti il servizio prestato dalle ferrovie dello Stato per le operazioni doganali, emanate, in applicazione delle citate « Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato », con decreto del Ministro per i trasporti 29 luglio 1959, n. 646, e successive modificazioni, le quali, fra l'altro, limitano a ventiquattro ore il termine per l'espletamento delle operazioni doganali in esenzione dalle tasse di sosta e consentono di concedere, in casi particolarissimi, ulteriori termini supplementari non eccedenti le ventiquattro ore;

Considerata l'opportunità di adeguare il diritto di magazzinaggio, per la giacenza delle merci in temporanea custodia e sotto diretta custodia della dogana, alla detta misura giornaliera di lire quaranta per quintale indivisibile, col minimo di lire cento;

Tenuto conto che, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 25 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, le merci non possono sostare in temporanea custodia presso la dogana per un periodo superiore a tre mesi dall'arrivo, trascorso il quale sono considerate abbandonate e, per l'art. 75 del regolamento di esecuzione della legge stessa, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, sono immesse, ove possibile, nei magazzini di diretta custodia per gli ulteriori adempimenti, salvo che il detto termine venga protratto a sei mesi con determinazione insindacabile del capo della Circoscrizione ai sensi dell'art. 46, lettera *u*), del regolamento di servizio approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132;

Considerato che la limitazione a tre mesi dal periodo massimo di giacenza delle merci in temporanea custodia della Dogana, normalmente stabilita, risponde alla esigenza di evitare, nell'interesse generale del commercio, l'eccessivo ingombro degli impianti doganali e riconosciuta la necessità di praticare sulla misura giornaliera del diritto di magazzinaggio, per le giacenze in temporanea custodia eccedenti il novantesimo giorno, una maggiorazione del cento per cento, pari a quella che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in base alle disposizioni sopra citate, può praticare sulle tasse di sosta per particolari esigenze di traffico;

Considerata l'opportunità di limitare l'esonero dal pagamento del diritto di magazzinaggio al giorno di entrata ed a quello di uscita delle merci dalla dogana, in analogia a quanto, fra l'altro, previsto dalle citate disposizioni ferroviarie per l'espletamento delle operazioni doganali, e di confermare l'esonero dal pagamento del diritto predetto, limitatamente ai primi centottanta giorni di giacenza, per gli effetti e le masserizie usate la cui sosta in dogana sia dovuta a forza maggiore o ad altre riconosciute circostanze eccezionali;

Decreta:

Art. 1.

Salvo quanto stabilito nei successivi commi, il diritto di magazzinaggio, previsto dall'art. 45 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno

1965, n. 723, è fissato nella misura di lire quaranta per ogni giorno di giacenza delle merci, tanto in temporanea custodia, quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, e per ogni quintale o frazione di quintale delle merci stesse, siano esse in colli o alla rinfusa, indipendentemente dalla durata della giacenza.

La misura giornaliera del diritto di magazzinaggio di cui al precedente comma è maggiorata del cento per cento per le merci in temporanea custodia della dogana, dopo il novantesimo giorno di giacenza.

In ogni caso, l'importo minimo da corrispondere per diritto di magazzinaggio non può essere inferiore a lire cento.

Art. 2.

Per le merci trovantisi in temporanea custodia della dogana alla data d'inizio dell'applicazione del presente decreto, il periodo di giacenza già trascorso alla data stessa si computa ai fini del secondo comma del precedente articolo.

Art. 3.

Per la liquidazione del diritto di magazzinaggio, non si tiene conto del giorno di entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana.

Sono esonerati dal pagamento del diritto di magazzinaggio, limitatamente ai primi centottanta giorni di giacenza, gli effetti e le masserizie usate, la cui sosta in dogana sia dovuta a forza maggiore o ad altre riconosciate circostanze eccezionali.

Il presente decreto sarà applicato a decorrere dal trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1966

*Il Ministro*: PRETI

(10149)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1966.

**Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Catania.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il voto 31 gennaio 1963, n. 235, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il proprio parere favorevole sulla classificazione tra le provinciali delle seguenti strade realizzate dal Consorzio di bonifica di Piana di Catania:

*a*) dalla progressiva km. 2 + 600 della strada provinciale 106 ex strada di bonifica n. 12 alla progressiva km. 10 + 000 della strada provinciale 70/II ex strada di bonifica n. 9;

*b*) dalla progressiva km. 69 + 440 della strada statale n. 192 al km. 3 + 890 della strada provinciale 106 ex strada di bonifica n. 12;

*c*) 1° tronco: dalla progressiva km. 21 + 650 della strada provinciale 69/II ex strada di bonifica n. 1 alla progressiva km. 4 + 230 della strada provinciale « Palagonia-Crociata-Iannarello »; 2° tronco: dalla progressiva km. 5 + 030 della strada provinciale « Palagonia-Crociata-Iannarello » al km. 8 + 030 della strada statale n. 288;

Viste le deliberazioni numeri 232, 233 e 234 del 20 novembre 1965, con le quali l'Amministrazione provinciale di Catania ha chiesto l'emissione del relativo decreto di provincializzazione;

Ritenuto, pertanto, che le strade suindicate possono essere classificate provinciali ai sensi degli articoli 10 e 24 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le seguenti strade:

*a*) dalla progressiva km. 2 + 600 della strada provinciale n. 106 ex strada di bonifica n. 12 alla progressiva km. 10 + 000 della strada provinciale 70/II ex strada di bonifica n. 9;

*b*) dalla progressiva km. 69 + 440 della strada statale n. 192 al km. 3 + 890 della strada provinciale n. 106 ex strada di bonifica n. 12;

*c*) 1° tronco: dalla progressiva km. 21 + 650 della strada provinciale 69/II ex strada di bonifica n. 1 alla progressiva km. 4 + 230 della strada provinciale « Palagonia-Crociata-Iannarello »; 2° tronco: dalla progressiva km. 5 + 030 della strada provinciale « Palagonia-Crociata-Iannarello » al km. 8 + 030 della strada statale n. 288;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1966

*Il Ministro*: MANCINI

(10118)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1966.

**Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Catania.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 196 del 15 dicembre 1962, con la quale l'Amministrazione provinciale di Catania ha chiesto l'emissione del decreto di provincializzazione per la seguente strada realizzata dal Consorzio di bonifica di Caltagirone:

dal km. 9 + 925 della provinciale piazza Armerina-Ramacca al km. 1 della strada di bonifica n. 5 (abitato di Mirabella Imbaccari) di km. 4 + 326;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha espresso il proprio parere favorevole con voto 13 settembre 1966, n. 1204;

Ritenuto, pertanto, che la strada suindicata può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la seguente strada:

dal km. 9 + 925 della provinciale Piazza Armerina-Ramacca al km. 1 della strada di bonifica n. 5 (abitato di Mirabella Imbaccari) di km. 4 + 326.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1966

*Il Ministro*: MANCINI

(10117)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1966.

**Revoca dell'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Bernardi dott. Giorgio, con sede in Faenza (Ravenna).**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 23 gennaio 1957, n. 613, con il quale la ditta Bernardi dott. Giorgio fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Faenza (Ravenna), via S. Lucia n. 4, preparati galenici limitatamente alla preparazione fialettaggio sterilizzabile in autoclave o a vapore fluente;

Considerato che da una ispezione eseguita il 17 giugno 1966 è risultato che l'officina farmaceutica in parola ha cessato nella sede attuale ogni attività produttiva nel campo farmaceutico fino dal 1961, trasferendo la propria sede in altra località ove si dedica ad attività diversa da quella interessante l'industria farmaceutica;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono pertanto gli estremi per la revoca dell'autorizzazione previsti dall'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione concessa all'officina farmaceutica della ditta Bernardi dott. Giorgio, con sede in Faenza (Ravenna), via S. Lucia n. 4 con il decreto commissariale n. 613 in data 23 gennaio 1957.

Il medico provinciale di Ravenna è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 novembre 1966

*Il Ministro*: MARIOTTI

(10155)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1966.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 1 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 29 novembre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(10112)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1966.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 1,95 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 29 novembre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(10113)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1966.

**Dichiarazione di esecutività della mappa contemplante una prima parte delle limitazioni alle costruzioni ed impianti in vicinanza dell'aeroporto di Palermo-Boccadifalco.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la propria decisione n. 1, in data 29 novembre 1966, con la quale ha provveduto sull'opposizione alla mappa determinante parte della zona soggetta a limitazioni e al decreto ministeriale 30 ottobre 1964 che definisce, per l'aeroporto di Palermo-Boccadifalco, le caratteristiche previste dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, proposta dai signori Greco Michelangelo e Aiello Michelangelo, domiciliati in Bagheria (Palermo), corso Butera n. 372;

Vista la propria decisione n. 2, in data 29 novembre 1966, con la quale ha provveduto sull'opposizione alla mappa determinante parte della zona soggetta a limitazioni e al decreto ministeriale 30 ottobre 1964 che definisce, per l'aeroporto di Palermo-Boccadifalco, le caratteristiche previste dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, proposta dal sig. Contorno Pasquale, domiciliato in Palermo, borgata Boccadifalco, via Conca d'Oro n. 22;

Vista la propria decisione n. 3, in data 29 novembre 1966, con la quale ha provveduto sull'opposizione alla mappa determinante parte della zona soggetta a limitazioni e al decreto ministeriale 30 ottobre 1964 che definisce, per l'aeroporto di Palermo-Boccadifalco, le caratteristiche previste dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, proposta dal sig. Contorno Gaetano, domiciliato in Palermo, via Altarello n. 225;

Vista la propria decisione n. 4, in data 29 novembre 1966, con la quale ha provveduto sull'opposizione alla mappa determinante parte della zona soggetta a limitazioni e al decreto ministeriale 30 ottobre 1964 che definisce, per l'aeroporto di Palermo-Boccadifalco, le caratteristiche previste dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, proposta dalla signora Virga Rosalia, domiciliata in Palermo, via Abele n. 10;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che approva il testo definitivo del Codice della navigazione;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 286, in data 19 novembre 1964;

Ritenuta la propria competenza ai sensi ed effetti dell'art. 715-*quater* della citata legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Ritenuto che il presente provvedimento è emesso ai soli fini dell'applicazione dell'ultimo comma del citato articolo 715-*quater*, fermi restando, ai fini del decorso del termine per ogni effetto di legge, i diritti degli interessati acquisiti dalla data di comunicazione delle relative decisioni;

Vista la mappa pubblicata all'albo pretorio del comune di Palermo, dal 17 febbraio 1966 al 18 aprile 1966, determinante una prima parte delle limitazioni contemplate dalla legge 4 febbraio 1963, n. 58;

Decreta:

*Articolo unico.*

La mappa anzidetta delle aree assoggettate a limitazioni delle costruzioni ed impianti, in vicinanza dell'aeroporto di Palermo-Boccadifalco, è esecutiva, con annotazione apposta dall'Ufficio competente sulla stessa mappa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1966

*Il Ministro*: TREMELLONI

(10148)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1966.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 2 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(10151)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1966.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di lire 3 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 2 dicembre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(10150)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Concessioni di exequatur

In data 27 novembre 1966 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Finn Peter Heidenreich, Vice console onorario di Norvegia a Milano.

In data 27 novembre 1966 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Antonello Rosali, Console generale onorario di Cipro a Roma.

(10183)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Castiglione di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Castiglione di Sicilia (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.202.876, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10305)

### Autorizzazione al comune di Montalbano Elicona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Montalbano Elicona (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.711.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10306)

### Autorizzazione al comune di Novara di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Novara di Sicilia (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.502.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10307)

### Autorizzazione al comune di Sant'Agata Militello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Sant'Agata Militello (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.695.673, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10311)

### Autorizzazione al comune di Potenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Potenza, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10308)

**Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Napoli, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.000.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10309)

**Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Modena, viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 262.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10310)

**Autorizzazione al comune di Orvinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Orvinio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.794.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10261)

**Autorizzazione al comune di Palestrina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1966, il comune di Palestrina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.378.148, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10262)

**Autorizzazione al comune di Acquacanina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Acquacanina (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.554.962, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10264)

**Autorizzazione al comune di Appignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Appignano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.042.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10265)

**Autorizzazione al comune di Belforte del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Belforte del Chienti (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.279.585, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10266)

**Autorizzazione al comune di Bolognola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Bolognola (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.561.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10267)

**Autorizzazione al comune di Camerino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Camerino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 121.434.297, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10268)

**Autorizzazione al comune di Gagliole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Gagliole (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.335.209, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10269)

**Autorizzazione al comune di Fiuminata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Fiuminata (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.927.773, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10270)

**Autorizzazione al comune di Corridonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Corridonia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.498.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10271)

**Autorizzazione al comune di Cingoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Cingoli (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.703.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10272)

**Autorizzazione al comune di Cessapalombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Cassapalombo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.205.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10273)

**Autorizzazione al comune di Castelraimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Castelraimondo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.502.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10275)

**Autorizzazione al comune di Castel Sant'Angelo sul Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Castel Sant'Angelo sul Nera (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.435.101, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10274)

**Autorizzazione al comune di Pallagorio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1966, il comune di Pallagorio (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.100.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10276)

**Avviso di rettifica**

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1966, il comune di Monsano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.963.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 6159 della *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 2 dicembre 1966.

(10263)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

**Corso dei cambi del 15 dicembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,65 | 624,50 | 624,62 | 624,51 | 624.50 | 624.70 | 624.50 | 624,51 | 624,30 | 624.58 |
| $ Can. | 576.50 | 576,40 | 576,25 | 576.50 | 576.30 | 576,50 | 576,50 | 576,50 | 576,30 | 576.40 |
| Fr. Sv. | 144.40 | 144.41 | 144,38 | 144,39 | 144.40 | 144.38 | 144.37 | 144.39 | 144.41 | 144.42 |
| Kr. D. | 90.51 | 90.47 | 90.48 | 90.48 | 90,45 | 90,50 | 90.485 | 90,48 | 90.48 | 90.49 |
| Kr. N. | 87.37 | 87,38 | 87,35 | 87.335 | 87.40 | 87.38 | 87.335 | 87,335 | 87,35 | 87.35 |
| Kr. Sv. | 120,75 | 120.70 | 120,72 | 120.715 | 120,65 | 120,74 | 120,72 | 120,715 | 120,70 | 120,70 |
| Fol | 172,57 | 172.62 | 172,65 | 172,625 | 172,55 | 172.56 | 172.60 | 172,625 | 172,62 | 172,64 |
| Fr. B. | 12.49 | 12.475 | 12,4840 | 12.4825 | 12.485 | 12.47 | 12.481 | 12,4825 | 12;48 | 12,49 |
| Franco francese | 126.20 | 126.12 | 126.16 | 126,125 | 126.20 | 126.19 | 126.145 | 126,125 | 126,17 | 126.12 |
| Lst. | 1742,75 | 1742,70 | 1742.80 | 1742,75 | 1742.50 | 1742,70 | 1742.65 | 1742,75 | 1742.90 | 1743 — |
| Dm. occ. | 157,21 | 157,20 | 157.20 | 157,195 | 157,18 | 157.21 | 157.165 | 157,195 | 157,17 | 157,19 |
| Scell Austr. | 24.16 | 24,15 | 24,1460 | 24.14625 | 24.10 | 24,15 | 24,1485 | 24,14625 | 24.15 | 24.15 |
| Escudo Port. | 21.74 | 21,73 | 21,73 | 21,74 | 21,75 | 21.74 | 21.7375 | 21,74 | 21.74 | 21.74 |
| Peseta Sp. | 10,42 | 10,42 | 10,4250 | 10,4260 | 10,43 | 10,42 | 10,424 | 10,4260 | 10,42 | 10,425 |

**Media dei titoli del 15 dicembre 1966**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 104.475 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,85 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 89,35 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 90.475 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 98.425 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 98,30 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 98,30 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 99.975 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100.025 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 99,975 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 15 dicembre 1966**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,505 |
| 1 Dollaro canadese | 576,50 |
| 1 Franco svizzero | 144,38 |
| 1 Corona danese | 90,482 |
| 1 Corona norvegese | 87,335 |
| 1 Corona svedese | 120,717 |
| 1 Fiorino olandese | 172,612 |
| 1 Franco belga | 12,482 |
| 1 Franco francese | 126.135 |
| 1 Lira sterlina | 1742.70 |
| 1 Marco germanico | 157,18 |
| 1 Scellino austriaco | 24,147 |
| 1 Escudo Port. | 21.739 |
| 1 Peseta Sp. | 10,425 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'ammissione alla Scuola forestale di trecentocinquanta allievi guardie forestali.**

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello stato nonchè la legge 18 febbraio 1963, n. 301;

Visto il cambinato disposto degli articoli 29 del sopracitato decreto-legge 12 marzo 1948, n. 804, 32 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, e 6 e seguenti del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del testo unico suddetto, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la legge 18 marzo 1958, n. 228 nonchè la legge 15 giugno 1959, n. 430, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a trecentocinquanta posti di allievo guardia forestale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per la nomina ed ammissione all'apposita Scuola forestale di trecentocinquanta allievi guardie forestali.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere cittadini italiani di sesso maschile ed in godimento dei diritti politici;

*b*) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 26°;

Tale limite è elevato ad anni 31 per le categorie aventi diritto, ai sensi di legge, a tale maggiorazione;

*c*) essere in possesso di licenza di scuola elementare (5ª classe);

*d*) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni e difetti;

*e*) essere celibi o vedovi senza prole;

*f*) avere statura non inferiore a m. 1,65;

*g*) avere sempre tenuto buona condotta ed appartenere a famiglia di buona reputazione ed i cui componenti siano esenti da tare mentali;

*h*) non avere subito condanne penali per delitti dolosi;

*i*) non essere stato destituito da pubblici uffici;

*l*) non essere stato riformato o espulso da una delle forze armate dello Stato o dai Corpi militarmente organizzati; nè allontanato per negata rafferma o rimandato da Corpi militarmente organizzati per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il requisito di cui alla lettera *e*) dovrà inoltre essere mantenuto fino al compimento di due anni di effettivo servizio nel Corpo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo il fac-simile allegato al presente decreto e compilate su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione IV - via Giosuè Carducci n. 5, Roma) entro sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno per qualsiasi causa oltre detto termine anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data apposto a cura della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste su ciascuna di esse.

Gli aspiranti dovranno dichiarare il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, nonchè, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e specificati nel precedente articolo.

Dovranno altresì indicare l'indirizzo preciso al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, impegnandosi a far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno allegare i seguenti documenti e le attestazioni che riterranno utili ai fini del presente concorso:

1) titolo di studio originale o copia notarile su carta da bollo da L. 400;

2) copia del foglio matricolare munita di marca da bollo da L. 400 (debitamente annullata) attestante il servizio militare eventualmente prestato;

ovvero certificato di esito di leva nel caso non sia ancora stato prestato servizio militare;

ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune per i candidati che non siano stati sottoposti a giudizio del Consiglio di leva.

Detti documenti non possono essere sostituiti dal foglio di congedo e debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3) eventuali documenti attestanti il possesso del diritto alla maggiorazione del limite di età nonchè di quelli attestanti il possesso del requisito per la riserva dei posti e per la preferenza in graduatoria;

4) eventuali documenti atti a dimostrare che l'aspirante per l'attività e le mansioni svolte ha speciali attitudini al servizio forestale e ogni altro eventuale documento comprovante una particolare capacità a disimpegnare servizio in zona di montagna.

5) eventuali titoli di studio ed attestati di specializzazione che abbiano particolare attinenza con il servizio forestale.

Quanto richiesto al n. 3) del presente articolo dovrà essere documentato come segue:

*a*) per i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

*b*) per i profughi: un'attestazione in bollo da L. 400 del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualifica di profugo e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

*c*) per gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate; un certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, su carta da bollo da L. 400;

*d*) per gli orfani dei caduti per servizio un certificato in bollo da L. 400, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

*e*) per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra, e categorie assimilate e per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore.

I titoli attitudinali di cui al n. 4) del presente articolo, riguardano l'attività svolta dai candidati nei settori di lavoro di specifica competenza forestale sia presso privati, che Enti locali o presso l'Amministrazione forestale stessa (quali ad esem-

pio operai addetti a lavori forestali e di sistemazioni idraulico-forestali, guardie comunali o campestri, guardia caccia o guardia pesca, guardie giurate forestali, istruttori e aiuto istruttori in cantieri di rimboschimento, ecc. ecc.).

L'attività sopra specificata dovrà essere documentata con attestati rilasciati dal datore di lavoro sia esso un privato oppure un Ente.

Per quanto concerne specificatamente l'attività svolta alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, le certificazioni dovranno essere rilasciate esclusivamente da funzionari della carriera direttiva.

Fra i titoli attitudinali sono compresi anche quelli comprovanti l'esercizio degli sports invernali e dell'alpinismo.

Tale attività dovrà anch'essa essere documentata con certificazioni rilasciate da Enti o da Associazioni qualificate (Club alpino italiano, Sci clubs, ecc.) nelle quali siano esplicitamente indicate le prestazioni del candidato in tale settore.

La firma degli attestati o certificati rilasciati dai privati o da Enti non pubblici dovrà essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio.

Ogni altro elemento che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisca titolo a particolari benefici, dovrà essere comprovato mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6

La Commissione di cui al precedente articolo, previo esame delle domande pervenute, formerà una graduatoria di merito prendendo in considerazione i titoli di studio esibiti nonchè quelli attitudinali, comprovanti cioè l'attitudine a disimpegnare il servizio d'istituto.

Il servizio militare prestato o in corso in truppe alpine è considerato titolo attitudinale.

Nel formare la graduatoria di cui sopra la Commissione terrà altresì conto dei diritti di preferenza e di precedenza nonchè del diritto alla riserva del posto previsti dalle vigenti disposizioni.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La stessa Commissione procederà inoltre all'accertamento della idoneità culturale.

Art. 7.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica da apposito Collegio medico, nominato dalla Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio forestale.

I dichiarati idonei alla visita medica dovranno superare, a giudizio della Commissione esaminatrice, una prova pratica di scrittura sotto dettato che sarà effettuata in una o più sedi per l'accertamento della idoneità culturale.

I giudizi dell'esito della visita medica e della prova di esame sono definitivi ed insindacabili.

I posti che si rendessero vacanti per inidoneità fisica, per non aver superato la prova scritta, per rinuncia o mancata presentazione od infine per difetto dei requisiti richiesti, saranno coperti con altrettanti aspiranti seguendo l'ordine della graduatoria fino al raggiungimento dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Gli idonei sia alla visita medica che alla prova di scrittura sotto dettato avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Divisione IV - Roma, via Giosuè Carducci n. 5) entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a pena di decadenza i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di Stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualore detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

Detto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato di stato libero, per i vedovi certificato da cui risulti che non hanno prole, su carta da bollo da L. 400;

6) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma del candidato autenticata dal sindaco o da un notaio.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della lettera d'invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi della attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del Comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 9.

I vincitori del concorso verranno nominati allievi guardie forestali ed ammessi a frequentare un corso d'istruzione, al termine del quale dovranno sostenere esami finali consistenti in prove scritte ed orali, nonchè in una prova pratica intesa ad accertare l'attitudine al servizio forestale. Tutti quelli che supereranno tali prove verranno nominati, nell'ordine della graduatoria di merito, guardie forestali, prestando il prescritto giuramento ed assumendo una ferma di tre anni a decorrere dalla data di nomina ad allievo guardia.

Coloro che durante lo svolgimento del corso, non diano prova di buona condotta ed attitudine al servizio forestale, potranno essere dimessi in qualsiasi momento.

Art. 10.

Gli allievi sono soggetti per tutto ciò che concerne la disciplina e l'istruzione, allo speciale regolamento interno della scuola.

Ad essi spetterà il trattamento economico previsto per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 ottobre 1966

*Il Ministro:* RESTIVO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *novembre* 1966
*Registro n.* 13 *Corpo forestale dello Stato, foglio n.* 85

---

(Fac-simile di domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400)

*Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Servizio I - Divisione IV -* Via Giosuè Carducci n. 5 - ROMA.

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . (Comune e Provincia di nascita) il . . . . . . . . . (data di nascita)

domiciliato in chiede di partecipare al concorso per l'ammissione di trecentocinquanta allievi guardie forestali.

All'uopo dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti stabiliti dall'art. 2 del bando stesso:

*a*) essere cittadino italiano di sesso maschile ed in godi- dei diritti politici;

*b*) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 26°;

*c*) essere in possesso di licenza di scuola elementare (5ª

*d*) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente perfezioni e difetti;

*e*) essere celibe o vedovo senza prole;

*f*) avere statura non inferiore a m 1,65;

*g*) avere sempre tenuto buona condotta e appartenere a famiglia di buona reputazione ed i cui componenti sono esenti da tare mentali;

*h*) non aver subito condanne penali per delitti dolosi e di non aver procedimenti penali pendenti;

*i*) di non essere stato destituito da pubblici uffici;

*l*) non essere stato riformato o espulso da una delle forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati, nè allontanato per negata rafferma o rimandato da Corpi militarmente organizzati per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazione col tempo.

Allega alla presente i seguenti documenti:

1) . (titolo di studio);

2) (copia del foglio matricolare militare o certificato di esito di leva o certificato di iscrizione nelle liste di leva);

3) . . . . . ;

4) . . . . . . . ;

Data . . . . .

. . . . . . . .

Firma dell'aspirante

Autenticazione della firma del concorrente da parte del segretario del Comune di residenza o di un notaio.

---

*N.B.* — Si richiama l'attenzione sulla inderogabile necessità che il candidato dichiari nella domanda, uno per uno, il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del bando di concorso come indicato nel fac-simile sopra riportato.

L'omissione anche di una sola risposta comporta la nullità della domanda stessa.

In dipendenza delle modalità secondo le quali si svolge il concorso, i candidati dovranno dichiarare e presentare il titolo di studio più elevato del quale siano in possesso.

**(10216)**

### Diario delle prove di esame del concorso a dieci posti di ingegnere riservato al personale degli Enti di riforma fondiaria.

Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale 5 marzo 1966, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di ingegnere nel ruolo tecnico superiore centrale e periferico del genio rurale, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti di riforma fondiaria, si dà avviso che le prove di esame del concorso si svolgeranno a Roma, via Torino n. 45, il giorno 11 gennaio 1967.

**(10363)**

### Avviso relativo alla pubblicazione delle variazioni alla graduatoria del concorso a centosettanta posti di vice coadiutore in prova nel ruolo dei coadiutori - carriera di concetto - del Corpo forestale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato, dispensa n. 11 mese di novembre 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1966, registro n. 12 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 233, che apporta variazioni alla graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a centosettanta posti di vice coadiutore in prova, pubblicata nel precedente Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato, dispensa n. 8 dell'agosto 1966.

**(10147)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a trentatre posti (ridotti a sedici) di vice ragioniere in prova nella carriera speciale di concetto di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1965, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a trentatre posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1965, con cui è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Considerato che il prof. dott. Prospero Giura è stato nominato consigliere di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Prospero Giura, il prefetto di 1ª classe dott. Sergio Spasiano, direttore generale degli affari generali e del personale, è chiamato a presiedere la Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1966

p. *Il Ministro*
*Il direttore generale*: SPASIANO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1966*
*Registro n. 28 Interno, foglio n. 321*

**(10132)**

---

### Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Viterbo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 31 gennaio 1966, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Viterbo;

Visto il decreto ministeriale in data 18 novembre 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Viterbo nell'ordine appresso indicato:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Di Palma dott. Leucio | punti | 91,77 | su 132 |
| 2. Giambitto dott. Giuseppe | » | 90,86 | » |
| 3. Montanaro dott. Pierino | » | 87,81 | » |
| 4. Gaetti dott. Giuseppe | » | 87,45 | » |
| 5. Bonasia dott. Michele | » | 84,50 | » |
| 6. Eydoux dott. Ermanno | » | 82,50 | » |
| 7. Gaggeri dott. Ernesto | » | 75,50 | » |
| 8. Schinco dott. Emilio | » | 71,09 | » |
| 9. Coiro dott. Giovanni | » | 70,72 | » |
| 10. Luciani dott. Antonio | » | 67 — | » |
| 11. Camassa Gino | » | 66 — | » |
| 12. Vietto dott. Giovanni | » | 60,72 | » |
| 13. Di Pietrantonio Saverio | » | 59,50 | » |
| 14. Micio dott. Ardesino | » | 54,50 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

**(10136)**

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso a ottanta posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione degli archivi di Stato.**

Ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che il Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 7 del 1°-31 luglio 1966 pubblica il decreto ministeriale 7 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1966, registro n. 13 Interno, foglio 339, che approva la graduatoria di merito dei candidati al concorso a ottanta posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 26 aprile 1965.

(10134)

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Integrazione del bando di concorso per esami a duecentottanta posti di vice cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1966, registro n. 27 Finanze, foglio n. 360, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 17 novembre 1966, con il quale è stato indetto un concorso per esami a duecentottanta posti di vice cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi del lavoro, degli orfani e delle vedove dei caduti sul lavoro;

Considerato che occorre integrare il bando del concorso di cui sopra in conformità della norma sopraggiunta;

Decreta:

Art. 1.

Il disposto dell'art. 3, n. 8, ultimo comma, del decreto ministeriale 13 aprile 1966, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

*a*) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

*b*) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

*c*) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851 ».

Art. 2.

All'art. 8 del predetto decreto ministeriale 13 aprile 1966 è aggiunto il seguente comma:

« I mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ».

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 12 del decreto ministeriale indicato nelle premesse è costituito dal seguente:

« A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; all'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme per i mutilati e gli invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1966

*Il Ministro*: PRETI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1966*
*Registro n. 47 Finanze, foglio n. 391*

(10364)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1231 del 15 febbraio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Benevento, dell'Ordine provinciale dei medici, nonchè dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come appresso:

*Presidente*:

Varricchio dott. Domenico, direttore di divisione del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Pennino dott. Gennaro, medico provinciale di 2ª classe;
Coletta prof. Alessandro, primario ostetrico ospedaliero;
Delli Veneri dott. Edoardo, specialista in ostetricia;
Pisani dott. Carlo, direttore di sezione della prefettura di Benevento;
Dell'Aquila Filomena, ostetrica titolare di condotta.

*Segretario*:

Consales dott. Nicola, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e nei modi di legge.

Benevento, addì 2 dicembre 1966

(10191) *Il medico provinciale*: SEGRETO

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI TORINO

**Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino.**

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 11333 in data 18 dicembre 1965, con il quale venne indetto il pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1965;

Visto l'art. 12 del decreto presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 10 del decreto presidenziale 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituisce l'art. 47 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e del prefetto nonchè le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico indetto con decreto 18 dicembre 1965, n. 11333, per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino, è costituita come segue:

*Presidente*:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

*Componenti*:

Salvi dott. Giorgio, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

De Martino dott. Vittorio, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Bisbocci prof. dott. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Monti prof. dott. Franco, docente in clinica medica veterinaria;

Fenoglio dott. Pier Arrigo, veterinario condotto.

*Segretario*:

Valenti dott. Salvatore, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

Le prove d'esame avranno inizio nella sede indicata dall'Ufficio del veterinario provinciale di Torino entro sessanta giorni dalla scadenza di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale di Torino e dei Comuni interessati.

Torino, addì 8 novembre 1966

*Il veterinario provinciale*: GARLANDA

(10194)

# REGIONI

## REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1966, n. **11**.

**Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 1° ottobre 1965, n. 48, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'anno 1965.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 43 *del* 23 *novembre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 8 della legge regionale 29 gennaio 1965, n. 1, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 1° ottobre 1965, n. 48, concernente la prelevazione della somma di L. 16.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio per l'anno 1965.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 novembre 1966

DETTORI

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1966, n. **12**.

**Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 luglio 1965, n. 27, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'anno 1965.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 43 *del* 23 *novembre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 8 della legge regionale 29 gennaio 1965, n. 1, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 19 luglio 1965, n. 27, concernente la prelevazione della somma di L. 16.500.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio per l'anno 1965.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 novembre 1966

DETTORI

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1966, n. **13**.

**Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1965, n. 30, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l'anno 1965.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 43 *del* 23 *novembre* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 8 della legge regionale 29 gennaio 1965, n. 1, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1965, n. 30, concernente la prelevazione della somma di L. 20.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio per l'anno 1965.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 18 novembre 1966

DETTORI

(9940)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.